



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) LARIANA

REGOLAMENTO AZIENDALE CONCERNENTE IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO

Anno 2021



Sommario

ART. 1 – Premessa e inquadramento normativo	3
Art. 1.1. Normativa nazionale	4
Art 1.2. Disposizioni di attuazione	4
ART. 2 – Scopo	4
ART. 3 – Campo di applicazione	5
ART. 4 – Livelli di responsabilità	6
Art. 4.1 Direttore Amministrativo – Gestore	6
Art. 4.2. Responsabili di Struttura – Rete Interna dei Referenti.	7
ART. 5 – Indicatori di anomalia	7
Art. 5.1. Valutazione offerte anomale - art. 97 D.Lgs. 50/2016	8
ART. 6 – Procedura di segnalazione interna	8
ART. 7 – Adeguata verifica della controparte	10
ART. 8 – La comunicazione dell’operazione sospetta all’UIF	11
ART. 9 – Riservatezza e divieto di comunicazione	12
Art. 10 – Formazione	13
ART. 11 – Approvazione e modifica del Regolamento – Rapporti con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	13
A. MODULO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA	15
Allegato B. INDICATORI DI ANOMALIA	15



ART. 1 – Premessa e inquadramento normativo

Il presente regolamento è stato predisposto dall'ASST Lariana a seguito dell'entrata in vigore della normativa antiriciclaggio, con l'obiettivo di contrastare la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni valide per tutti gli enti pubblici.

Gli aspetti trattati sono:

- **Operazione sospetta:** ai sensi dell'art. 35 c.1 del D.Lgs. 231/2007 una segnalazione è sospetta quando i soggetti obbligati fanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminosa.
Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del D.lgs. 231/2007;
- **Riciclaggio**, secondo l'art. 2 c.1 e 4 del D.lgs. 231/2007 sono da definire tali le seguenti azioni:
 - a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
- **Finanziamento del terrorismo:** ai sensi dell'art. 1 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 109/2007 "qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi



penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette".

Art. 1.1. Normativa nazionale

D.Lgs. n. 109 del 22 giugno 2007 e s.m.i., recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";

D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e s.m.i., ad oggetto "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";

L. n. 190 del 6 novembre 2012, denominato "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 ad oggetto "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione".

D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 denominato "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006";

D.Lgs. n. 125 del 4 ottobre 2019 recante "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE".

Art 1.2. Disposizioni di attuazione

Provvedimento UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) del 23 aprile 2018

"Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";

Comunicazione UIF del 16 aprile 2020, "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da covid-19 con la quale vengono evidenziati i rischi di possibili truffe e di fenomeni corruttivi nei settori delle forniture e dei servizi più direttamente collegati al contrasto del COVID-19".

ART. 2 – Scopo

L'Azienda adotta il presente regolamento interno allo scopo di:



- favorire l'individuazione, da parte dei propri Uffici, di eventuali transazioni e operazioni economico finanziarie, che per la presenza di caratteristiche/elementi particolari, possano generare anche solo il sospetto di possibili o potenziali azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- definire il percorso interno delle informazioni al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio supportando le competenti autorità nelle attività di prevenzione e di repressione.

ART. 3 – Campo di applicazione

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i, l'ASST Lariana, quale amministrazione pubblica, è soggetta agli obblighi di comunicazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L'art. 10 del D.Lgs. 231/2007 ai commi 3,4 e 5 afferma che le Pubbliche amministrazioni:

- adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo;
- comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;
- adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate.

La presente regolamentazione è rivolta alle strutture aziendali che, per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività finalizzate a realizzare operazioni a contenuto economico connesse con la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero a quelle che svolgono i controlli nei confronti dei destinatari di dette operazioni identificati quali soggetti cui è riferita l'operazione, siano essi persone fisiche o giuridiche.

In particolare è rivolta alle strutture che operano nei seguenti ambiti rispetto ai quali si applicano le disposizioni del decreto:

- i procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, a finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
- i procedimenti di gestione del patrimonio immobiliare;



ART. 4 – Livelli di responsabilità

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo vengono individuati due livelli di responsabilità interni all'Azienda:

- I. Direttore Amministrativo – Gestore;
- II. Responsabili di Struttura – Rete Interna dei Referenti;

Art. 4.1 Direttore Amministrativo – Gestore

All'interno della Asst Lariana la figura del Gestore coincide, fino a diversa nomina, con quella del Direttore Amministrativo, ai sensi della Deliberazione n. 442 del 13 maggio 2021.

Il Gestore verifica che le strutture aziendali si attivino per garantire una corretta vigilanza e adottino procedure e comportamenti che, ai sensi del presente regolamento:

- consentano di coordinare e rendere fruibili le informazioni concernenti transazioni sensibili o sospette;
- forniscano valutazioni idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;
- contribuiscano ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il personale al rischio di riciclaggio e di repressione del finanziamento del terrorismo, garantendo un'adeguata informazione sui rischi connessi al riciclaggio di denaro e su eventuali novità normative o regolamentari.

Il Gestore, qualora lo ritenga necessario, può inoltre fornire direttive ulteriori al fine di consentire una corretta applicazione della normativa all'interno dell'Azienda.

Il Gestore organizza almeno un incontro annuale con la rete interna dei referenti.

Il Gestore è il soggetto aziendale interlocutore con l'UIF per tutte le comunicazioni e approfondimenti connessi con le operazioni sospette oggetto di verifica ed ha il compito di:

- acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Responsabili aziendali secondo le modalità di cui al presente regolamento;
- valutare la correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute e trasmettere o meno la comunicazione alla UIF;
- informare la Direzione aziendale ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza circa le decisioni intraprese riguardo a transazioni sospette o sensibili.

L'inosservanza di quanto disposto dalla normativa in materia assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art.10 c.6 D.Lgs. n. 231/2007);



Art. 4.2. Responsabili di Struttura – Rete Interna dei Referenti.

I Responsabili della segnalazione (di seguito Responsabili) sono i Direttori/Responsabili delle strutture aziendali interessate all'applicazione del presente regolamento (in particolare le strutture che direttamente gestiscono le risorse aziendali), ovvero:

- UOC Servizi Tecnici e Patrimonio;
- UOC Farmacia Ospedaliera;
- Funzione Internal Auditing;
- UOS Ingegneria Clinica;
- UOC Approvvigionamenti e Logistica;
- UOC Controllo di Gestione;
- UOC Gestione Economico-Finanziaria e Bilancio;
- UOC Affari Generali e Legali.
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

I Responsabili di queste Strutture formano la cd "Rete Interna dei Referenti", la quale è chiamata a:

- dare applicazione del presente regolamento nelle attività di afferenza;
- partecipare agli incontri organizzati dal Gestore;
- partecipare agli eventi formativi organizzati dall'Azienda;
- trasmettere la segnalazione al Gestore delle operazioni/transazioni sospette o su cui possano sorgere dubbi in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, di cui si è venuto direttamente o indirettamente a conoscenza;
- verificare la completezza e la correttezza del contenuto delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza al fine di supportare il Gestore nelle valutazioni.

L'inosservanza di quanto disposto dalla normativa in materia assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art.10 c.6 D.Lgs. n. 231/2007);

ART. 5 – Indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione, la normativa antiriciclaggio



demanda al Ministero dell'Interno il compito di emanare e aggiornare periodicamente degli appositi indicatori di anomalia (D.M. 25 settembre 2015).

Con Provvedimento del 23.4.2018 la UIF ha individuato con apposite istruzioni i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette. In allegato al presente regolamento sono richiamati, a titolo esemplificativo, alcuni principali indicatori di anomalia maggiormente pertinenti le attività dell'Azienda (Allegato B).

Art. 5.1. Valutazione offerte anomale - art. 97 D.Lgs. 50/2016

Per tutte le procedure effettuate tramite Piattaforma Sintel, è disponibile la funzione che permetterà di individuare le offerte anormalmente basse in base a quanto disposto dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016.

La piattaforma effettua, in maniera automatica, un controllo sulle offerte, segnalando quelle che possono risultare anomale.

Nel caso in cui la Piattaforma ne rilevi la presenza, queste offerte saranno evidenziate e la stazione appaltante richiederà giustificativo all'operatore economico sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte.

Al ricevimento delle giustificazioni, la stazione appaltante redigerà apposito verbale e procederà all'ammissione o all'esclusione dell'operatore economico e alla chiusura della valutazione economica dell'offerta.

ART. 6 – Procedura di segnalazione interna

Nei casi in cui si verificano i presupposti per ritenere/sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo il Responsabile, che le abbia verificate personalmente o al quale siano state evidenziate da parte di propri collaboratori/uffici, inoltra la segnalazione al Gestore secondo le modalità di seguito descritte.

La segnalazione al Gestore deve scaturire da una valutazione generale degli elementi a disposizione del Responsabile (anche sulla base degli indicatori di anomalia riportati dal Provvedimento UIF del 23.4.2018) ed è collegata all'esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione anomala.

I Servizi/Uffici interessati per la rilevazione delle operazioni sospette fanno riferimento agli "indicatori di anomalia" allegati alle istruzioni U.I.F. ("Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni" adottate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, co. 4, del D. Lgs. n. 231/2007, in data 23 aprile 2018), , che si applicano per settore, allegati al presente regolamento (Allegato B).



La segnalazione deve essere tempestiva, tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti e garantire l'omogeneità dei comportamenti, basarsi su una valutazione a carattere omnicomprensivo, scaturente sia dall'uso degli strumenti di cui all'articolo precedente sia dal corretto inquadramento della fattispecie in relazione all'importo, al settore di interesse ed al soggetto coinvolto.

Il Responsabile ha l'obbligo di segnalare al Gestore:

- le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo;
- le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate;
- le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di valutazione da parte del Responsabile i seguenti aspetti:

- esito dell'adeguata verifica dell'identità della controparte;
- esito dei controlli su banche dati, antecedente all'instaurazione del rapporto, al fine di verificare l'eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo o coinvolgimento in altre attività criminose;
- coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte;
- esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio dei pagamenti).

Il Responsabile valuterà anche l'importanza di eventuali informazioni provenienti da fonti non ufficiali (es. internet, articoli di giornale).

Ciascun Ufficio, per le competenze e funzioni assegnate al personale a esso afferente, ha il compito di eseguire un'analisi dell'eventuale grado di anomalia relativo all'operazione seguita, in modo tale da effettuare una prima valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni in possesso per il successivo inoltro al Responsabile.

Ogni incongruenza rilevata/presunta deve essere comunicata per iscritto al proprio Responsabile ai fini della valutazione di cui ai punti precedenti e la successiva, eventuale, segnalazione al Gestore.

L'Ufficio del Gestore è ubicato presso la Direzione Amministrativa e tutte le comunicazioni/segnalazioni dovranno essere inviate all'indirizzo e-mail dir.amm@asst-lariana.it.

Il Responsabile ha facoltà di richiedere agli altri Uffici aziendali che ne siano a conoscenza tutte le informazioni raccolte in relazione all'analisi generale dell'operazione ed alla eventuale presenza di indicatori di anomalia, provvede ad informare il Gestore di fatti oggetto di verifica e a descrivere, attraverso il Modulo di segnalazione di operazione sospetta, il processo logico attivato in relazione alle conclusioni raggiunte, anche al fine di garantire la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte.

Il Modulo di segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto nonché elementi informativi, in forma strutturata, delle operazioni oggetto di verifica e delle attività di valutazione svolte; la segnalazione dovrà pertanto essere accompagnata da una sintetica relazione e dalla documentazione, idonea a ricostruire le



motivazioni che hanno portato alla segnalazione stessa e deve contenere i riscontri anche contabili a supporto.

Le strutture aziendali che procedono all'espletamento di procedure di gara o che svolgono attività in materia di finanziamenti pubblici/operazioni immobiliari, fanno riferimento agli indicatori di anomalia allegati al presente regolamento (Allegato B).

Il Modulo di segnalazione in formato elettronico sottoscritto digitalmente dal Responsabile, e gli eventuali allegati sono inviati al Gestore all'indirizzo di posta elettronica dir.amm@asst-lariana.it.

Il Responsabile deve compilare il Modulo di segnalazione ed inviarlo al Gestore anche nel caso in cui la valutazione effettuata abbia dato, a suo parere, esito negativo. Qualora la verifica venga fatta direttamente dal Gestore, si applicano le regole di cui al presente regolamento relativamente alle modalità di valutazione ed alle metodiche usate.

Nei casi in cui le segnalazioni di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riguardino il Responsabile della struttura, o nel caso in cui quest'ultimo non processi le segnalazioni evidenziate da parte dei propri collaboratori/uffici, gli stessi possono inoltrare la segnalazione direttamente al Gestore secondo le modalità descritte.

La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria.

Al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di comunicazione delle operazioni sospette l'Azienda si rifiuta di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare rapporti che presentano profili di anomalia. Qualora ricorrano tali situazioni, soprattutto se l'operazione viene richiesta da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione o da soggetti agli stessi collegati, il Responsabile della relativa struttura/funzione interna deve informare tempestivamente il Gestore che valuterà l'opportunità di preavvisare la UIF per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

In ogni caso le operazioni rifiutate o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dovranno essere obbligatoriamente segnalate alla UIF.

ART. 7 – Adeguata verifica della controparte

Il Responsabile della struttura, quando si trovi a dover contrattare/concludere, a vario titolo, un accordo per l'Azienda, ha l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte ai fini della corretta identificazione.

Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti quando:

- vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.



A tal fine il Responsabile può interpellare anche altre amministrazioni pubbliche al fine di ottenere informazioni o conferme sulla controparte, persona fisica o giuridica.

Nel caso in cui la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta all'Azienda, il Responsabile si astiene dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione, e può valutare l'opportunità di attivare la procedura prevista per la segnalazione di operazione sospetta.

Nel caso in cui, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, il Responsabile, previa informazione allo stesso delle incongruenze rilevate, dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione e/o accendere il rapporto fino alle ulteriori evidenze fornite dalla controparte a supporto della sua dichiarazione.

Il Responsabile della struttura/funzione deve conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte.

Il Responsabile della struttura/funzione non è soggetto agli obblighi di adeguata verifica se la controparte è un ufficio della pubblica amministrazione o una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche.

ART. 8 – La comunicazione dell'operazione sospetta all'UIF

Il Gestore verifica le risultanze delle segnalazioni svolte ed argomentate dai Responsabili, anche con il supporto della U.O.C. Gestione Economico-finanziaria e Bilancio:

- in caso di decisione negativa, specifica le motivazioni per le quali non ha ritenuto opportuno effettuare la comunicazione;
- in caso di decisione positiva, provvede alla compilazione e all'invio della comunicazione di operazione sospetta, senza indicazione dei nominativi dei segnalanti.

La comunicazione alla UIF deve essere trasmessa senza ritardo tramite il portale INFOSTAT UIF; è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.

La comunicazione deve contenere:

- a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la Pubblica Amministrazione. In questo campo deve essere indicato se nell'operatività è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio;
- b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto. E' necessario fare riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto a effettuare la comunicazione. In particolare, deve risultare chiaro il processo logico seguito



nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione. Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi;

- d) eventuali documenti allegati ritenuti necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta;
- e) il collegamento tra più comunicazioni qualora siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi se si ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente comunicate e se debbano trasmettersi ulteriori documenti in ordine a un'operazione già comunicata.

Qualora siano riscontrati errori materiali o incongruenze nel contenuto di una comunicazione inviata o si rilevi l'omesso riferimento di informazioni rilevanti in proprio possesso, si procede all'inoltro di una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente. La comunicazione sostitutiva deve riportare:

- a) il riferimento al numero di protocollo della comunicazione sostituita;
- b) il contenuto integrale della comunicazione sostituita con i dati rettificati;
- c) il motivo della sostituzione.

Una comunicazione sostitutiva deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta la UIF a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di errori materiali, di incongruenze o di lacune informative nel contenuto della comunicazione.

Il Gestore avvisa tempestivamente il Direttore / Responsabile della Struttura Aziendale al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, se ne ricorrano i presupposti, la comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Il Gestore mantiene apposito archivio di tutte le pratiche di segnalazione sospetta prese in carico.

Ai sensi dell'art. 6 co. 7 lett c) del D.Lgs. n. 231/2007, la UIF, avvalendosi delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, della DIA e dell'Autorità giudiziaria, per un massimo di 5 giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora ricorra la circostanza della sospensione dell'operazione, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda di informare la controparte soggetta alle relative indagini.

ART. 9 – Riservatezza e divieto di comunicazione

L'intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette è coperto dalla massima riservatezza.



Tutto il personale è tenuto a non diffondere informazioni sia all'interno sia all'esterno dell'Azienda.

I soggetti obbligati adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.

L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Art. 10 – Formazione

Il Gestore, al fine di diffondere la conoscenza tra i dipendenti ed i collaboratori della normativa vigente in materia, propone alla competente struttura in materia di formazione, nell'ambito dell'attività di formazione annuale pianificata, le proposte formative con carattere di continuità e sistematicità, tenendo conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.

ART. 11 – Approvazione e modifica del Regolamento – Rapporti con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla normativa e regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, relativa alla materia.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione del provvedimento di adozione e costituisce applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ASST- Sezione Amministrazione Trasparente, al fine di diffondere la conoscenza tra i dipendenti ed i collaboratori dei presupposti delle segnalazioni e dell'iter relativo e può essere modificato e/o aggiornato in relazione a mutamenti normativi e/o organizzativi su proposta del Gestore.

Stante le previsioni dell'art. 10 D.Lgs. n. 231/2007, in particolare come modificate dal D.Lgs. n. 90/2017, la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui l'ASST Lariana è esposta è subordinata, a livello aziendale, all'adozione, ai sensi dell'art. 10 co. 2 del medesimo decreto, di linee guida da parte del Comitato di sicurezza finanziaria istituito presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze in esito agli adempimenti di cui agli art. 14, 15 e 16 D.Lgs. n. 231/2007. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) nel 2014 ha adottato la "analisi nazionale sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, aggiornandola nel 2019.

Nelle more di tali adempimenti, l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento avviene con riferimento a quanto previsto dal DM 25 settembre 2015.

**Allegato B. INDICATORI DI ANOMALIA**

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione	
	Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio, ovvero opera con controparti situate in tali paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
	Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.
	Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
	Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.	
	Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.
	Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzata da elevata complessità o significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

C. Indicatori specifici per settore di attività Settore Appalti e Contratti Pubblici.	
	Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
	Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla



dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di



	subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
	Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
	Previsione nei contratti di concessione o di finanzia di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
	Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.
	Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.
	Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.
Settore finanziamenti pubblici	
	Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.
	Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
	Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
	Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.
	Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).
	Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.
	Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
	Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria



dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.
Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.
Settore immobili e commercio
Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.
Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale. Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.
Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.
Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto
Subaffitto di attività.
Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.